



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CGIL VV.F

OGGETTO: Riscontro nota dell'O.S. FP CGIL VV.F del 24 settembre 2025, riguardante l'iniziativa di sottoscrizione di solidarietà a favore dei colleghi rinviati a giudizio.

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 24 settembre u.s., concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per l'Attività Ispettiva e per gli Affari Legali ha fornito gli elementi di riscontro di seguito riportati.

Per quanto concerne le spese legali affrontate dai dipendenti coinvolti in procedimenti per fatto di servizio, la predetta Direzione Centrale ha rappresentato che è attualmente prevista una copertura assicurativa per tutto il personale VV.F. coinvolto, per fatti di servizio, in procedimenti giudiziari, che consente di richiedere anche un'anticipazione di dette spese come da ultimo ribadito nella nota del Capo Dipartimento n.10231 del 6 agosto u.s.. Al riguardo, è anche previsto il rimborso delle spese legali da parte dell'Amministrazione all'esito definitivo del procedimento, qualora positivamente conclusosi per il dipendente coinvolto, anche a copertura della quota eventualmente eccedente il massimale previsto dalla copertura assicurativa o in caso di negativo riscontro da parte di quest'ultima.

Inoltre, la cennata Direzione Centrale ha reso noto che è prevista, per il dipendente che si avvallesse di un difensore di fiducia – ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 120/22 (per il personale direttivo e dirigente del CN.VV.F.) e dell'art. 15 del D.P.R. n. 121/22 (per il personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F.) - compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un'anticipazione delle spese legali da parte Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari, aumentata dall'art. 22 del D.L. n. 48 del 2025 convertito con legge n. 80 del 9 giugno 2025 che ne ha previsto l'estensione anche al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti.

Fermo quanto sopra, la Direzione Centrale per l'Attività Ispettiva e per gli Affari Legali ha, infine, segnalato l'ulteriore possibilità per i dipendenti di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato che può assumere la rappresentanza e la difesa dei pubblici impiegati "nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta e l'Avvocato Generale dello Stato ne riconosca la opportunità" (art. 44 R.D. n. 1611/1933).

IL CAPO DELL'UFFICIO

F. Labbate